

---

# Provincia di belluno

sentirsi dolomiti



Regolamento per l'esercizio dell'attività di  
revisione dei veicoli a motore

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 29 del 17 aprile 2009  
Entrato in vigore il 12 giugno 2009



---

## Sommario

---

### Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore , 1

#### **Titolo I - delle fonti e dell'ambito di applicazione, 1**

- Art. 1 - Fonti normative, 1
- Art. 2- Ambito di applicazione, 1

#### **Titolo II - della autorizzazione, 2**

- Art. 3- Soggetti interessati, 2
- Art. 4 - Requisiti, 2
- Art. 5 - Responsabile tecnico, 2
- Art. 6 - Domanda di autorizzazione, 4
- Art. 7 - Capacità finanziaria, 5
- Art. 8 - Locali, 5
- Art. 9 - Attrezzature, 5
- Art. 10 - Disciplina dell'autorizzazione, 6
- Art. 11 - Sedi operative-secondarie, 7

#### **Titolo III - dei consorzi, 8**

- Art. 12 - Generalità, 8
- Art. 13 - Consorzi e raggruppamenti nei consorzi, 8
- Art. 14 - Capacità finanziaria del consorzio, 8
- Art. 15 - Locali del consorzio, 9

#### **Titolo IV - Della gestione dell'impresa, 9**

- Art. 16 - Registro delle revisioni, 9
- Art. 17 - Documenti e certificazioni, 9
- Art. 18 - Insegna, 10
- Art. 19 - Prezzario, 10
- Art. 20 - Orari di svolgimento delle operazioni di revisione, 11
- Art. 21 - Archivio, 11

#### **Titolo V - Della vigilanza e delle sanzioni, 12**

- Art. 22 - Vigilanza, 12
- Art. 23 - Sanzioni, 12
- Art. 24 - Diffida, 12
- Art. 25 - Revoca, 13
- Art. 26 - Sanzione amministrativa pecuniaria, 13
- Art. 27 - Contestazione e notificazione delle violazioni, 14

#### **Titolo VI - Delle norme finali e transitorie, 14**

- Art. 28 - Norma di rinvio e di adeguamento, 14
- Art. 29 - Entrata in vigore, 14

## Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore

### Titolo I - delle fonti e dell'ambito di applicazione

#### Art. 1 - Fonti normative

- 1] Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni periodiche e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.
- 2] La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D. Interministeriale 2 agosto 2007 n. 161 "Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 3] Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e fino a 16

persone, in piedi e sedute, compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.

- 4] La Regione Veneto ha avviato i corsi di cui all'art. 240 comma 1 lett. h) del DPR 495/1992 nel 2004 con il primo bando approvato con DGR 1463 del 14.5.2004 ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990.
- 5] Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### Art. 2- Ambito di applicazione

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio;

le quali intendono effettuare le revisioni periodiche su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., ovvero con numero di posti fino a sedici complessivi (in piedi e seduti), compreso il conducente e su ciclomotori e motoveicoli.

## TITOLO II - della autorizzazione

### Art. 3- Soggetti interessati

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art.2, nella persona del titolare o del legale rappresentante di un'impresa, che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92<sup>(1)</sup> ossia:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista,

e che siano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo imprese artigiane di cui all'art. 10 del DPR 14.12.1999 n. 558<sup>(2)</sup>.

### Art. 4 - Requisiti

- 1] Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa-secondaria, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere raggiunto la maggiore età;
  - b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  - c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento<sup>1</sup>;
  - d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità

<sup>1</sup> Il requisito di cui al punto c) è stato modificato ai sensi del D.Lgs.n. 5 del 9.01.2006.

<sup>2</sup> Vedasi art. 2 della Deliberazione del 12.6.2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003

- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, salva la riabilitazione, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale (3), non avere procedimenti penali pendenti.
- f) aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica, ovvero un diploma di laurea in ingegneria o di laurea breve in ingegneria;
- g) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
- h) aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Regione. L'attestato di idoneità rilasciato per corsi di durata di 24 ore consente di effettuare le revisioni unicamente su motocicli e ciclomotori a due ruote, mentre l'attestato di idoneità rilasciato per corsi di durata di 30 ore consente di effettuare le revisioni sia su autoveicoli che su motoveicoli.2 (all. 1 ter).

- 2] A sensi dell'art. 10 c. 1 lett. e) della L. 31.5.1965 n. 575 non possono ottenere l'autorizzazione i soggetti ai quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione di cui alla citata L. 575/65 (antimafia). Il requisito relativo deve essere accertato in capo alla società ed a tutti i relativi soggetti indicati all'art.2 del DPR 3.6.1998 n. 252 ed a tutti i responsabili tecnici, compresi i sostituti temporanei.

### Art. 5 - Responsabile tecnico

- 1] Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative-secondarie, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
- 2] Può essere designato quale responsabile tecnico:
  - il titolare nel caso di ditta individuale,

- un socio amministratore o il legale rappresentante in caso di società e di consorzio;
- un dipendente;
- un collaboratore in impresa familiare;
- un lavoratore autonomo;
- un altro soggetto inserito all'interno della struttura aziendale secondo alle vigenti leggi in materia di lavoro;

La posizione del responsabile tecnico all'interno dell'impresa viene dichiarata dal titolare o legale rappresentante alla Provincia utilizzando preferibilmente l'all. 1 bis.

- 3] Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.
- 4] Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso ciascuna delle sedi operative-secondarie dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede secondaria-operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di consorzio.
- 5] La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 26 comma 2.
- 6] Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; deve certificare solamente le operazioni svolte sotto la sua vigilanza; non può delegare ad altri anche semplici fasi delle sue mansioni connesse alla sicurezza stradale del veicolo, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
- 7] L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in

possesso dei requisiti di cui all'art. 4, inviando domanda secondo modello Allegato 1.

- 8] La violazione di quanto disposto dai commi 4 e 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80, comma 9, del D. Lgs. 285/92 (4) in ragione del disposto di cui all'art. 240, comma 2 del DPR 495 del 16.12.92 (5), come previsto all'art. 25 comma 1.
- 9] In casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che è fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività ed in alternativa:
  - a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Regione, di cui all'art. 4 c. 1 lett. h);
  - b) sia dipendente<sup>(3)</sup>, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
    - i operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
    - ii operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione definitiva o temporanea, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al Dirigente della Provincia competente in materia di imprese di revisione che, di seguito, per brevità, sarà denominato "Dirigente", secondo il modello rispettivamente di cui agli allegati 1 e 2 al presente Regolamento.

Nel caso di sostituzione temporanea il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione al Dirigente della Provincia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale Nord-Est -Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno- U.M.C. di Belluno delle date di

<sup>3</sup> Ai sensi della lettera prot. n. 4973/M366 del 19.01.2004 del DTSSIS è ammesso anche un socio lavoratore regolarmente iscritto al libro matricola INAIL in possesso delle medesime qualifiche professionali previste dal DM 30.4.2003 (15)

inizio e fine di ogni singola sostituzione secondo il modello Allegato 3.

- 10] Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2.
- 11] Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà apposita autorizzazione alla sostituzione temporanea o definitiva in relazione alla richiesta.
- 12] Se, decorso il termine della sostituzione temporanea, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà revocata ai sensi dell' art. 25 comma 1.
- 13] Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.
- 14] Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve trasmettere alla Provincia in prossimità della scadenza del certificato di idoneità fisica di ciascun responsabile tecnico documentazione a dimostrazione della permanenza del requisito previsto al precedente art. 4 comma 1 lett. g). La mancata consegna della documentazione comporta a carico dell'impresa, l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 25 c. 1 nel caso venga a mancare uno dei requisiti in capo all'unico responsabile tecnico autorizzato e non si provveda a chiedere alla Provincia l'autorizzazione alla sua sostituzione.
- 15] Ciascun responsabile tecnico o sostituto autorizzato dalla Provincia deve comunicare alla Provincia stessa, e per conoscenza all'Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno, la cessazione del proprio rapporto di lavoro o comunque la cessazione della propria mansione di responsabile tecnico o di sostituto entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto. La mancata comunicazione nei termini comporta a carico del responsabile tecnico o del sostituto, ed in via solidale del titolare o legale rappresentante dell'impresa, l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2, fatto

comunque salvo l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 25 c. 1 nel caso venga a mancare l'unico responsabile tecnico autorizzato e non si provveda a chiedere alla Provincia l'autorizzazione alla sua sostituzione.

- 16] Durante il periodo di sostituzione il sostituto, autorizzato dalla Provincia, nell'esercizio dell'attività di revisione è soggetto alle stesse disposizioni previste in capo al responsabile tecnico come indicate al precedente comma 6.

#### **Art. 6 - Domanda di autorizzazione**

- 1] La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4 e contenere i documenti ivi indicati.
- 2] L'autorizzazione sarà rilasciata alla ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo con l'indicazione nominativa del titolare o del legale rappresentante e della categoria di veicoli per i quali è rilasciata: solo autoveicoli, solo motoveicoli e ciclomotori o entrambe le categorie in relazione ai requisiti posseduti.
- 3] Nel caso di impresa già autorizzata a svolgere l'attività di revisione su autoveicoli che intenda estendere l'attività alla revisione dei ciclomotori e motoveicoli, il titolare o legale rappresentante dovrà presentare domanda secondo il modello di cui all'Allegato 5.
- 4] A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio provinciale competente provvederà a richiedere all'U.M.C. Belluno, il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.
- 5] Dell'esito del sopralluogo l'Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.
- 6] L'effettivo esercizio delle attività di cui all' art. 3, anche se parziale o complementare rispetto ad altre principali, è soggetto a verifica. Tale verifica, è

disposta dal Dirigente, anche su segnalazione dell'U.M.C. o di terzi.

- 7] Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.
- 8] Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
- 9] Per gravi e comprovati motivi è possibile chiedere, una sola volta, e per soli ulteriori trenta giorni, il differimento del termine di cui al comma precedente.
- 10] Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 8 e 9 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 25, comma 1.

#### **Art. 7 - Capacità finanziaria**

- 1] La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata secondo il modello allegato 1 alla circolare 2/97 (allegato 4a) da parte di:
  - aziende o istituti di credito;
  - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
- 2] La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
- 3] La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.
- 4] Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve comunicare alla Provincia il venir meno del requisito della capacità finanziaria entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. La mancata comunicazione comporta a carico dell'impresa, l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26

comma 2, fatto comunque salvo l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 25 c. 1 nel caso il requisito non venga tempestivamente reintegrato.

#### **Art. 8 - Locali**

- 1] I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono essere nella sua disponibilità giuridica (es.: proprietà, affitto, leasing...) e possedere i requisiti definiti dall'art. 80 del D.Lgs n. 285/1992 (4) e dall'art. 239 commi 3 o 4bis del D.P.R. n. 495/92 (6).
- 2] Inoltre i locali devono essere:
  - a) a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. Del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.";
  - b) conformi alla normativa di prevenzione incendi e disporre, qualora rientranti nelle attività di cui al D.M. 16.02.1982 (7), di C.P.I. ovvero di N.O. provvisorio ;
  - c) censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.
- 3] requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarati nell'istanza di cui all' art. 6 comma 1.
- 4] Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'irrogazione del provvedimento della revoca ai sensi dell' art. 25, comma 1, previa diffida secondo la procedura di cui all' art. 24.

#### **Art. 9 - Attrezzature**

- 1] L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente, a titolo di proprietà-contratto ovvero di affitto-leasing, delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 (8) e successive modificazioni ed integrazioni, da considerarsi parte integrante del presente regolamento in tutte le sue disposizioni.
- 2] Tutta l'attrezzatura dovrà essere ubicata in spazi idonei ai sensi della vigente

normativa in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare la seguente apparecchiatura: banco prova freni, opacimetro, analizzatore di gas di scarico, fonometro, contagiri e provafari deve essere ubicata all'interno dei locali di cui agli artt. 8 e 15. Il banco prova giochi, il ponte sollevatore, la fossa d'ispezione ed il sistema di pesatura devono essere ubicati in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura inamovibile, estesa anche alle superfici laterali, ed autorizzati dalle autorità competenti.

- 3] Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia ed all'U.M.C. di Belluno entro cinque giorni dall'avvenuta sostituzione.
- 4] Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 e del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione di cui all' art. 26, comma 2.
- 5] Se, nell'ambito dei controlli effettuati dall'U.M.C. di Belluno è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, verrà attivata la procedura di cui all' art. 24.
- 6] Ciascuna delle attrezzature, di cui al presente articolo, deve essere dotata di libretto metrologico, che ne riporti le caratteristiche, gli estremi della omologazione e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso il competente ufficio della Provincia. Per il ponte sollevatore, in attesa di disposizioni definitive riguardanti il relativo libretto metrologico, è sufficiente una dichiarazione su carta intestata del tecnico dell'assistenza della casa costruttrice.
- 7] Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26, comma 2.

- 8] Entro la data di cui al precedente comma 6, l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
- 9] La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26, comma 2.
- 10] E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature, ovvero, sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 8, si procederà alla revoca previa diffida ai sensi del successivo art. 25, comma 1.

#### **Art. 10 - Disciplina dell'autorizzazione**

- 1] Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione secondo il modello Allegato 6 nei seguenti casi:
  - a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi variazione degli elementi essenziali che ne comporti un mutamento sostanziale (es.: trasformazione da impresa singola a società, aggregazione in consorzio, trasformazione, fusione);
  - b) qualora si verifichi la cessione del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
- 2] L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1.
- 3] Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per il rilascio, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione pre-

cedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione, il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.

- 4] Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento di cui agli atti delle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti previsti per il rilascio. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:
  - a) il certificato di morte;
  - b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
  - c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.
- 5] Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell' art. 25, comma 1.
- 6] Se varia la sola denominazione o ragione sociale della ditta, senza modifica sostanziale della compagine sociale e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione o ragione sociale è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Belluno.
- 7] In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dall'evento, all'aggiornamento del fascicolo depositato presso l'Amministrazione provinciale.
- 8] Per il trasferimento dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, redatta secondo il modello Allegato 7, l'adeguamento dell'autorizzazione.
- 9] I termini di cui ai commi 6 e 7 sono inerenti al regolare funzionamento

delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento dei locali senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26 comma 2.

- 10] Il rilascio e/o l'aggiornamento delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.M.C. di Belluno qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature (all. 8).
- 11] Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all' art. 6 commi 8, 9 e 10.
- 12] L'attività può essere sospesa, per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei, previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende formalmente atto ed inviata per conoscenza all' U.M.C. di Belluno. Qualora trascorso il termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata ai sensi dell' art. 25, comma 1.
- 13] In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (9) , indirizzata alla Provincia con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all'attività, restituendo il provvedimento in originale dell'autorizzazione.
- 14] Il mancato rispetto delle formalità di cui ai precedenti commi 12 e 13 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell' art.26, comma 2.

#### **Art. 11 - Sedi operative-secondarie**

- 1] E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi operative-secondarie da parte di imprese autorizzate
- 2] Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

### **Titolo III - dei consorzi**

#### **Art. 12 - Generalità**

- 1] Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese di autoriparazione possono costituirsi in consorzio o in società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati "consorzi".
- 2] Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'attività di revisione, non è consentita la partecipazione al consorzio di soggetti diversi dalle imprese di autoriparazione. Non verrà rilasciata l'autorizzazione a consorzi che esercitano, anche in via subordinata, attività diversa dall'autoriparazione.
- 3] Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall' art. 6, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13 con indicazione nominativa del legale rappresentante, o del presidente.
- 4] Ciascuna impresa di autoriparazione può partecipare a più consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio.

#### **Art. 13 - Consorzi e raggruppamenti nei consorzi**

- 1] Ciascuna impresa di autoriparazione che si è costituita in consorzio al fine di svolgere l'attività di revisione deve:
  - a) avere la propria officina nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lett. b). Detta officina può essere situata in Comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello o da quelli in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purchè tutti detti Comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto l'autorizzazione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni,

questo deve essere situato in uno dei Comuni predetti;

- b) deve essere iscritta nel registro delle imprese artigiane o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 10 del DPR 558/99 (2) , ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'art. 1 comma 3 della L. 5/2/1992 n. 122 (1) . Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio, esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte e strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della citata L. 122/92 (1) senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso.

- 2] Le sedi operative-secondarie di imprese già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare, nemmeno limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi o a raggruppamenti di un consorzio di cui all' art. 12.
- 3] Relativamente al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.
- 4] Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
- 5] Le modifiche, previste dall' art. 10 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

#### **Art. 14 - Capacità finanziaria del consorzio**

- 1] I consorzi devono possedere adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di affidamento, secondo il modello allegato 1 alla circolare 2/97 (allegato 4a) rilasciato da parte di :
  - aziende o istituti di credito;
  - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €

2.582.284,50.

- 2] A tal fine la capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
- a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 122/92 (1);
  - b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 122/92 (1) ;
  - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 122/92 (1) ;

#### **Art. 15 - Locali del consorzio**

- 1] I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le caratteristiche definite dall'art. 239 comma 4 del D.P.R. n. 495/92 (6) .
- 2] Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all' art. 8.
- 3] I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all' art. 6 comma 1, unitamente ai documenti relativi ai requisiti previsti dall' art. 8.
- 4] Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo a seguito di segnalazione dell'Ente preposto alla vigilanza, comporta l'attivazione della procedura di cui all' art. 24.

## **Titolo IV - Della gestione dell'impresa**

### **Art. 16 - Registro delle revisioni**

- 1] Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.
- 2] Il registro, sia esso compilato manualmente che meccanicamente, è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche di cui all'allegato B e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, i controlli e le verifiche effettuati unitamente ai codici numerici, così come definiti dall'appendice IX del D.P.R. 495/92 (10), che identificano le motivazioni che hanno comportato l'eventuale esito negativo della visita.
- 3] Il registro deve essere compilato con criterio cronologico, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal responsabile tecnico dell'impresa o del consorzio.
- 4] La mancata o tardiva vidimazione del registro delle revisioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26 comma 2. Il mancato rispetto delle formalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all' art. 26 comma 1.

### **Art. 17 - Documenti e certificazioni**

- 1] Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato, secondo l'Allegato C; queste ultime dovranno essere numerate progressivamente. Nel caso di veicoli soggetti a revisione con cadenza annuale (ivi compresi autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza, autoambulanze e autobus), l'impresa può effettuare la prenotazione della revisione rilasciando l' "attestato di prenotazione", secondo il modello Allegato 2 alla Circolare DTT 31/99/MOT del

2.12.1999.

- 2] In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti, redatti secondo gli schemi approvati dal Ministero dei Trasporti (per autoveicoli indicati nella circolare 22/5/1995 n. 88/95 e succ. modd., e per motoveicoli e ciclomotori indicati nella circolare 29/9/2000 n. 7938/604) ovvero il referto complessivo contenente i dati relativi ai singoli referti, relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni. Al termine della giornata di revisioni l'impresa deve procedere alla stampa riepilogativa delle revisioni effettuate: il documento deve essere sottoscritto dal responsabile tecnico.
- 3] Qualora le operazioni di revisione debbano essere sospese il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'U.M.C. di Belluno utilizzando il modello approvato con Circolare prot. 3126/4383 del 12.12.1997.
- 4] Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la certificazione dell'avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
- 5] La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 1.

#### Art. 18 - Insegna

- 1] Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all' art. 6 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile all'esterno dei locali, l'insegna come da Allegato D, avente le dimensioni minime di cm. 20\*30.
- 2] L'insegna deve contenere:
  - a) il logo "M.C.T.C." e lo stemma dell'Amministrazione provinciale di

Belluno;

- b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
- c) la data del suddetto provvedimento;
- d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- 3] Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, nonché la mancata esposizione dell'insegna di cui al comma 1 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

#### Art. 19 - Prezzario

- 1] Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
- 2] Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi vigenti ai sensi del comma precedente a carico dell'utente, così specificati:
  - a) la tariffa obbligatoria per l'impresa;
  - b) l'IVA sulla tariffa per l'impresa;
  - c) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri (esenti da IVA - ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 (11) );
  - d) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b) (esente da IVA - ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 (11) ).
- 3] La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
- 4] Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all' art.26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

- 5] L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta l'erogazione della sanzione prevista dall' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

#### **Art. 20 - Orari di svolgimento delle operazioni di revisione**

- 1] Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'U.M.C. di Belluno i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione. Ogni variazione di detto orario, nonché i periodi di chiusura per ferie, devono preventivamente essere comunicati alla Provincia e all'U.M.C. di Belluno.
- 2] La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
- 3] Il mancato rispetto del termine e della comunicazione di cui al comma 1, nonché la mancata affissione della tabella, comportano l'applicazione delle sanzioni previste all' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.
- 4] Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai cinque giorni lavorativi, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'U.M.C. di Belluno.
- 5] La mancata comunicazione ed il superamento del termine di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26, comma 2.

#### **Art. 21 - Archivio**

- 1] Presso la sede autorizzata deve essere conservata la seguente documentazione:

- a) Registro delle revisioni di cui all' art. 16;
- b) Copia della documentazione di cui all' art. 17;
- c) Copia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose);
- d) Copia elenco riepilogativo periodico delle etichette relative all'esito delle operazioni di revisione rilasciate in dotazione dall'U.M.C. di Belluno.

- 2] Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all'U.M.C. di Belluno entro quindici giorni dal deposito del primo documento.
- 3] La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni in luogo idoneo ad evitare intrusioni esterne anche attraverso opportuno sistema antifurto.
- 4] Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

## **Titolo V - Della vigilanza e delle sanzioni**

### **Art. 22 - Vigilanza**

- 1] La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale Territoriale Nord-Est -Ufficio Motorizzazione civile di Belluno.
- 2] Sono soggette a vigilanza tutte le attività inerenti la revisione svolte dai soggetti di cui all' art. 2.
- 3] La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento.
- 4] I soggetti preposti alla vigilanza, per l'accertamento delle violazioni di competenza, possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnalatici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, compresa l'istanza di revisioni straordinarie di cui all'art. 80 comma 10 del Codice della Strada (4) . In tal caso le spese per la revisione sono a carico dell'impresa che ha eseguito la revisione.
- 5] Tali soggetti effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
- 6] Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di controllo di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
- 7] La Provincia e l'Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno possono disporre sopralluoghi congiunti per verificare gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposta una unica relazione di visita ispettiva che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza, per i necessari successivi riscontri.

### **Art. 23 - Sanzioni**

- 1] Nel caso in cui i soggetti di cui all' art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio che effettuano le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti dai successivi artt. 24, 25 e 26.

### **Art. 24 - Diffida**

- 1] Nei casi in cui si debba procedere alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 25, 1° e 2° comma in quanto l'impresa o il consorzio non risultino più in possesso delle necessarie attrezzature ovvero siano venuti meno uno o più requisiti previsti per il suo rilascio (personali del responsabile tecnico, locali idonei, collegamento al SIIT del DTTSIS) l'autorità competente ai controlli amministrativi provvederà, a seguito di contestazione formale delle irregolarità accertate, all'assegnazione di un termine per il ripristino delle attrezzature ovvero per la regolarizzazione delle mancanze. A seconda della tipologia della carenza riscontrata e della complessità delle attività necessarie al ripristino o alla regolarizzazione, il termine assegnato non potrà essere inferiore ai 30 giorni e superiore a 6 mesi, prorogabile una sola volta e per una durata non superiore a quella originariamente concessa. La contestazione formale dovrà contenere sempre la diffida all'impresa o al consorzio a non effettuare ulteriori operazioni di revisione sino alla conclusione del procedimento. Il procedimento si concluderà con l'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ovvero di revoca della precedente diffida. Quest'ultima dovrà essere emanata entro 7 giorni dall'accertamento dell'avvenuto ripristino o dell'intervenuta regolarizzazione.
- 2] L'autorità competente ai controlli amministrativi emanerà formale atto di diffida, assegnando trenta giorni dal ricevimento della stessa per la necessaria regolarizzazione nei seguenti casi:
  - a) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 18, comma 1, 2 e 3 in ordine all'insegna, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2;
  - b) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 19, comma 2, 3, 4 e

5 in ordine al prezzario, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2;

- c) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 20, comma 1 e 2 in ordine all'orario ed alle giornate di chiusura, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2;
- d) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art.21, comma 1, 2 e 3 in ordine alla tenuta dell'archivio, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2.

#### Art. 25 - Revoca

- 1] Il provvedimento di revoca viene irrogato, qualora relativamente ai soggetti di cui all' art. 4 del presente regolamento venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 e 15. La revoca è disposta altresì nei seguenti casi:
  - a) Ogni qualvolta l'impresa o il consorzio di imprese non ottemperi al divieto di prosecuzione dell'attività di revisione, in attesa del ripristino delle condizioni di legalità, così come specificate con apposito atto di diffida, ovvero non provveda nel termine perentorio indicato al ripristino delle condizioni suddette;
  - b) Qualora la revisione venga effettuata in difformità alle prescrizioni vigenti<sup>(4)</sup>.
  - c) In caso di cancellazione del soggetto autorizzato dal registro imprese o dall'Albo imprese artigiane di cui all' art. 3, comma 1;
  - d) Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 8 e 9 dell' art. 6 del presente regolamento e all' art. 10, commi 2 e 4 ;
- 5] L'accertamento della falsità della certificazione di revisione, comportando ai sensi del comma 16 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92 la cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione, produce revoca dell'autorizza-

<sup>4</sup> Sono da considerarsi tali ad esempio le annotazioni sui referti delle prove di valori eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa vigente e lo svolgimento della visita di revisione in presenza di anomalie che imporrebbero l'interruzione dell'operazione ( es. telaio mancante o illeggibile).

zione, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- 6] Contestualmente all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, l'Amministrazione competente comunicherà all'Impresa la diffida all'effettuazione di ulteriori operazioni di revisione fino alla conclusione del procedimento stesso.
- 7] La revoca è altresì disposta se a carico dell'impresa o consorzio vengono accertate, ovvero erogate, nell'arco temporale di due anni almeno tre violazioni di cui al comma 1 dell'art. 26 ai sensi del comma 15 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92. Per tali fattispecie si applica la procedura prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 285/92 (16).

#### Art. 26 - Sanzione amministrativa pecuniaria

- 1] Ogni qualvolta l'impresa o il consorzio incorra nel mancato rispetto dei termini e delle modalità<sup>(5)</sup> stabiliti dal Ministero dei trasporti ai sensi del comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92 (4) , verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 389,00 a € 1.559,00. ai sensi del comma 15 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92.
- 2] Qualsiasi comportamento o fatto realizzato nell'ambito dell' attività di revisione che non sia conforme a quanto specificatamente disposto con il presente regolamento così come richiamato nei singoli articoli, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

<sup>5</sup> Sono da considerarsi tali ad esempio: mancanza o compilazione non corretta dei referti delle prove; mancanza o compilazione non corretta della richiesta di revisione dell'utente ovvero numerazione non progressiva della stessa; mancanza o compilazione non corretta del registro delle revisioni; mancanza del collegamento telematico per cause imputabili al soggetto autorizzato; emissione di certificazione di revisione errata; mancata stampa e/o non corretta compilazione dell'elenco giornaliero riepilogativo delle operazioni di revisione; mancata consegna all'U.P.-D.T.T. nel termine di gg. tre (D.M. 652/94 (12) ) della documentazione afferente la revisione; rilascio su modello non conforme e/o mancata sottoscrizione dell'attestato di prenotazione; mancata comunicazione all'U.P. D.T.T. in caso di sospensione della revisione.

#### **Art. 27 - Contestazione e notificazione delle violazioni**

- 1] Per le sanzioni di cui all' art. 26 comma 1 del presente regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 194 e seguenti del Codice della Strada (13); le sanzioni di cui al comma 2 dello stesso art. 26 sono regolate dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema Penale".

#### **Titolo VI - Delle norme finali e transitorie**

##### **Art. 28 - Norma di rinvio e di adeguamento**

- 1] Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
- 2] Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
- 3] Tutte le officine già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle prescrizioni previste al titolo IV entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- 4] Il mancato adeguamento nei termini previsti al comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione indicata al precedente art. 26 c. 2 salva l'applicazione dell'art 24 c. 2.

##### **Art. 29 - Entrata in vigore**

- 1] L'entrata in vigore del presente Regolamento è regolata dall'art. 59 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

## (1) Legge 5 febbraio 1992, n. 122

### **Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione**

#### **Art. 1. Attività di autoriparazione.**

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
  - a) meccanica e motoristica;
  - b) carrozzeria;
  - c) elettrauto;
  - d) gommista.

## (2) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

### **Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici.**

#### **Art. 10. Imprese di autoriparazione.**

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
6. I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane».

## (3) CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### **Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.**

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
- 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-ocies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al

pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

5. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

#### (4) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285.

##### **Nuovo codice della strada**

##### **Art. 80. Revisioni.**

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

#### (5) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495.

##### **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**

**Art. 240.** (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici.

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
  - a) avere raggiunto la maggiore età;
  - b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  - c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
  - g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
  - h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri;
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

#### (6) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495.

##### **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**

**Art. 239.** (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi.

1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.
2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  - b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
    - 1) aziende o istituti di credito;
    - 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
  - c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
  - a) superficie di officina non inferiore 120 m<sup>2</sup>;
  - b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
  - c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
- 3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
  - a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
  - b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
  - c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;

- d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
- d.1) superficie non inferiore ad 80 m<sup>2</sup>;
  - d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
  - d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
- e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo .
- 4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.
5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto

## (7) DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982

**Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.**

## (8) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**

**Appendice X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)**

1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
- a) Banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
    - 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;
    - 2) sistema di misurazione elettronico;
    - 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;
    - 4) stampante dei dati misurati;
    - 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
    - 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.
- Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.
- b) Opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA].
  - c) Analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O<sub>2</sub>) ed il valore lambda. [Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella Tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.]
  - d) Banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzata e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzata.
  - e) Fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli [, spettri e forme d'onda] provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.
  - f) Contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.
  - g) Provatari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
    - 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di  $\pm 5$  cm (a 10 m);
    - 2) misura della deviazione verticale con una precisione di  $\pm 2$  cm (a 10 m);
    - 3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione  $\pm 5\%$  e risoluzione inferiore a 5000 lux;
    - 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.

- h) Ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:
- 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
  - 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
  - 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
  - 4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
  - 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
  - 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
  - 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.
- i) Fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
- 1) lunghezza non inferiore a 6 m;
  - 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
  - 3) altezza non inferiore a 1,8 m.
- j) Sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
- 1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
- banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
- a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
  - b) sistema di misurazione elettronico;
  - c) stampante dei dati misurati;
  - d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
  - e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
  - f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO<sub>2</sub>, HC e O<sub>2</sub>;
- 1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:
- a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
    - 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
    - 2) sistema di misurazione elettronico;
    - 3) stampante dei dati misurati;
    - 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
    - 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
  - b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO<sub>2</sub>, HC e O<sub>2</sub>;
  - c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;
  - d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
  - e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:
    - 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
    - 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
    - 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
    - 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
  - f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.
2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.

## (9) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.**

## (10) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495.

**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**

**Appendice IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)**

1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati:

Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice	Veicoli di cui all'art. 80, comma 3 del codice
1. Dispositivi di frenatura	1. Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio	1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico	1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza	1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura	1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore	
1.2. Freno di soccorso	1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico	1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza	1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura	
1.3. Freno a mano	
1.3.1. Stato meccanico	
1.3.2. Efficienza	
1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio	
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica	
1.4.2. Efficienza	
2. Sterzo e volante	2. Sterzo
2.1. Stato meccanico	2.1. Stato meccanico
2.2. Volante dello sterzo	2.2. Gioco dello sterzo
2.3. Gioco dello sterzo	2.3. Fissaggio del sistema di sterzo
2.4. Cuscinetti della ruota	
3. Visibilità	3. Visibilità
3.1. Campo di visibilità	3.1. Campo di visibilità
3.2. Vetri	3.2. Vetri
3.3. Retrovisore	3.3. Retrovisori
3.4. Tergicristallo	3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro	3.5. Lavavetro
4. Luci, riflettori e circuito elettrico	4. Impianto elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti	4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento	4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento	4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione	4.1.3. Commutazione
4.1.4. Efficacia visiva	
4.2. Luci di posizione e luci d'ingombro	4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
4.2.1. Stato e funzionamento	4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia visiva	4.2.2. Luci di arresto
	4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
	4.2.4. Proiettori di retro marcia
	4.2.5. Proiettori fendinebbia
	4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
	4.2.7. Catarifrangenti
	4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo
4.3. Luci di arresto	
4.3.1. Stato e funzionamento	
4.3.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4. Indicatori luminosi di direzione	
4.4.1. Stato e funzionamento	
4.4.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4.3. Commutazione	

4.4.4.	Frequenza di lampeggiamento		
4.5.	Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori		
4.5.1.	Posizione		
4.5.2.	Stato e funzionamento		
4.5.3.	Colore ed efficacia visiva		
4.6.	Proiettori di retromarcia		
4.6.1.	Stato e funzionamento		
4.6.2.	Colore ed efficacia visiva		
4.7.	Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore		
4.8.	Catarifrangenti - stato e colore		
4.9.	Spie		
4.10.	Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio		
4.11.	Circuito elettrico		
5.	Assi, ruote, pneumatici e sospensioni	5.	Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
5.1.	Assi	5.1.	Assi
5.2.	Ruote e pneumatici	5.2.	Ruote e pneumatici
5.3.	Sospensioni	5.3.	Sospensioni
6.	Telaio ed elementi fissati al telaio	6.	Telaio ed elementi fissati al telaio
6.1.	Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio	6.1.	Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
6.1.1.	Stato generale	6.1.1.	Stato generale
6.1.2.	Tubi di scappamento e silenziatori	6.1.2.	Tubi di scappamento e silenziatori
6.1.3.	Serbatoi e tubi per carburante	6.1.3.	Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4.	Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri	6.1.4.	Supporto della ruota di scorta
6.1.5.	Supporto della ruota di scorta	6.1.5.	Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)
6.1.6.	Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi		
6.2.	Cabina e carrozzeria	6.2.	Carrozzeria
6.2.1.	Stato generale	6.2.1.	Stato strutturale
6.2.2.	Fissaggio	6.2.2.	Porte e serrature
6.2.3.	Porte e serrature		
6.2.4.	Pavimento		
6.2.5.	Sedile del conducente		
6.2.6.	Predellini		
7.	Altri equipaggiamenti	7.	Altri equipaggiamenti
7.1.	Cinture di sicurezza	7.1.	Fissaggio del sedile del conducente
7.2.	Estintori	7.2.	Fissaggio della batteria
7.3.	Serrature e dispositivi antifurto	7.3.	Avvisatore acustico

7.4.	Dispositivo plurifunzionale di soccorso	7.4.	Dispositivo plurifunzionale di soccorso
7.5.	Triangolo di segnalazione	7.5.	Triangolo di segnalazione
7.6.	Cassetta di pronto soccorso	7.6.	Cinture di sicurezza
		7.6.1.	Sicurezza di montaggio
		7.6.2.	Stato delle cinture
		7.6.3.	Funzionamento
7.7.	Pannelli fluororifrangenti posteriori		
7.8.	Cuneo (I) fermaruota		
7.9.	Avvisatore acustico		
7.10.	Tachimetro		
7.11.	Tachigrafo (presenza e sigillatura)		
8.	Effetti nocivi	8.	Effetti nocivi
8.1.	Rumori	8.1.	Rumori
8.2.	Gas di scappamento	8.2.	Gas di scappamento
8.3.	Eliminazione dei disturbi radio		
9.	Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone		
9.1.	Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza		
9.2.	Riscaldamento		
9.3.	Sistema di aerazione		
9.4.	Disposizione dei sedili		
10.	Identificazione del veicolo	10.	Identificazione del veicolo
10.1.	Targa d'immatricolazione	10.1.	Targa d'immatricolazione
10.2.	Numero del telaio	10.2.	Numero del telaio

### (11) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

**Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 292, del 11 novembre). - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

**Art. 15** Esclusioni dal computo della base imponibile.

Non concorrono a formare la base imponibile:

- 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- 2) gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;
- 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate;
- 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto

### (12) D.M. 4 ottobre 1994, n. 652

**Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisioni da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada», secondo cui il Ministro dei trasporti definisce, con proprio decreto, le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 10;

Visto lo stesso art. 80, comma 13, che affida al Ministro dei trasporti il compito di dettare disposizioni per la trasmissione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della carta di circolazione, della certificazione della revisione effettuata dalla impresa di autoriparazione, nonché dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente;

Considerata la necessità di estendere l'attuale sistema di controllo tecnico periodico dei veicoli, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza della circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti, secondo quanto stabilito dal citato art. 80, comma 1;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE che stabilisce le norme ed i metodi di controllo nonché le categorie dei veicoli da sottoporre a revisione;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 03176 del 5 ottobre 1994);

Adotta il seguente regolamento:

**1.** 1. Il controllo tecnico dei veicoli da sottoporre a revisione deve essere effettuato sugli elementi indicati nell'art. 238, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 : «Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada».

**2.** 1. L'utente, che intenda avvalersi delle imprese di autoriparazione previste dal citato art. 80, comma 8, per l'esecuzione della revisione dei veicoli, deve compilare domanda su apposito modello conforme allo schema predisposto dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale modello deve essere numerato progressivamente dall'impresa e preso in carico su un registro, anche questo redatto secondo lo schema indicato dalla predetta Direzione generale e che deve comunque contenere:

a) la data di presentazione della domanda;

b) la data o le date di esecuzione dei controlli;

c) le operazioni effettuate;

d) l'esito della revisione e, quando ricorre, i motivi del ripetere;

e) la data di consegna dei documenti al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) la data di restituzione dei predetti documenti.

**3.** 1. La trasmissione della documentazione afferente la revisione effettuata, con l'indicazione dell'esito regolare o ripetere, ed in quest'ultimo caso con l'annotazione dei motivi, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa che affluisce alle entrate dello Stato, deve avvenire entro i tre giorni successivi, non festivi, al completamento delle operazioni di revisione. L'elenco di trasmissione e la certificazione devono essere redatti su appositi modelli conformi agli schemi predisposti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e la trasmissione ed il ritiro della documentazione devono essere eseguiti da personale appositamente incaricato dall'impresa che ha eseguito la revisione.

(Si omettono gli allegati)

## (13) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285.

### Nuovo codice della strada

#### TITOLO VI

#### Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni

#### Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

#### Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

**Art. 194.** Disposizioni di carattere generale.

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

**Art. 195.** Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

*3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite

**Art. 198.** Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

**Art. 199.** Non trasmissibilità dell'obbligazione.

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

**Art. 200.** Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

**Art. 201.** Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-*bis*, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-*ter*. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ;
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ;
- g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127

1-*ter*. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-*bis* nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-*bis*. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria .

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente .

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto .

5-*bis*. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica .

**Art. 202.** Pagamento in misura ridotta.

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme .

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione .

3-*bis*. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

**Art. 203.** Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

**Art. 204. Provvedimenti del prefetto.**

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

**Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.**

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.

**Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.**

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria].

3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208.

**Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

**Art. 209. Prescrizione.**

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## (14) LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

### **Modifiche al sistema penale**

**Art. 22.** Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata .

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile

**Art. 22-bis.** Competenza per il giudizio di opposizione.

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge .

## (15) D.M. 30-4-2003

**Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2003, n. 139.**

Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visti il C.C.N.L. 1° luglio 1996 relativo ai lavoratori dipendenti del settore artigiano, metalmeccanico e installazione di impianti e il C.C.N.L. 1° gennaio 1999 relativo ai dipendenti del settore commercio;

Attesa la necessità di individuare i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore in caso di temporanea assenza od impedimento di questi, nonché le modalità per effettuare la predetta sostituzione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

1. 1. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da:

a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero

b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:

- i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);
- ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).

2. Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di seguito denominato Ufficio della motorizzazione.

3. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all'Ufficio della motorizzazione.

## (16) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285.

### Nuovo codice della strada

**Art. 212.** Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.